

Link al sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione con pagina dedicata agli alunni disabili: [http://www.istruzione.it/urp/alunni\\_disabili.shtml](http://www.istruzione.it/urp/alunni_disabili.shtml)

## **PROCEDURE PER IL SOSTEGNO**

Le iscrizioni avvengono con la presentazione, da parte dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006 numero 185**.

L'articolo 19 comma 11 del **Decreto Legge 6 luglio 2011 numero 98**, ha stabilito che le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito.

Sulla base di tale certificazione, la scuola attiva l'unità multidisciplinare al fine di acquisire il profilo dinamico dell'alunno iscritto, di tracciare le basi del Piano educativo individualizzato e di **procedere alla richiesta di personale docente di sostegno** e di eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale.

Per le ore dell'insegnante di sostegno da assegnare ad un alunno certificato ai sensi della 104, gli operatori sanitari individuati dalla ASL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno, in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, **ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno**.

Per le situazioni di handicap di particolare gravità, il dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale autorizza l'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, a norma dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, numero 289.

Inoltre, la Corte Costituzionale con la **Sentenza del 22 febbraio 2010 numero 80** (depositata il 26 febbraio 2010), ha dichiarato incostituzionali l'articolo 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 (Finanziaria 2008) nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e l'articolo 414 nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, numero 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga perché in contrasto con gli articoli 2, 3, 10, 34 e 38 della Costituzione.

Riferimenti:

1. [\*\*Decreto Legge 6 luglio 2011 numero 98\*\*](#)
2. [\*\*Sentenza del 22 febbraio 2010 numero 80\*\*](#)

3. [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006 numero 185](#)
4. [Legge del 27 dicembre 2002 numero 289](#)
5. [Legge del 5 febbraio 1992 numero 104](#)
6. [Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994](#)
7. [Gruppo di lavoro per l'handicap operativo \(glho\)](#)

Fonte: <http://www.superabile.it>

## **L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO**

*La figura dell'Insegnante di sostegno è nata giuridicamente con il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1975 numero 970, come docente "specialista", distinto dagli altri insegnanti curricolari ed è stata ulteriormente definita dalla Legge 517 del 1977.*

*Ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione scolastica determina il numero degli alunni disabili in stato di handicap iscritti, valuta la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede all'Ufficio Scolastico regionale l'assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno.*

*L'Insegnante di sostegno è un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è presente l'alunno disabile. Non deve essere considerato l'unico docente cui è affidata l'integrazione (Circolare Ministeriale numero 250 del 1985; Nota numero 4088 del 2 ottobre 2002).*

*Viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto in stato di handicap per attuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni".*

*Lo richiede il dirigente scolastico e la quantificazione delle ore di sostegno necessarie risulta dalla diagnosi funzionale e dal progetto formulato dal Consiglio di Classe.*

*Con l'articolo 40 della Legge 449/1997 veniva attivato un posto organico per il sostegno ogni 138 alunni frequentanti le scuole pubbliche della Provincia.*

*La Legge del 27 dicembre 2006 numero 296 (Finanziaria 2007) e la Legge del 24 dicembre 2007 numero 244 (Finanziaria 2008), hanno abrogato il vecchio criterio per la formazione dell'organico di diritto dei posti di sostegno.*

*Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.*

### **Riferimenti normativi**

- [\*\*Sentenza della Corte Costituzionale del 22 febbraio 2010 numero 80 \(depositata il 26 febbraio 2010\)\*\*](#)
- [\*\*Legge del 24 dicembre 2007 numero 244;\*\*](#)
- [\*\*Legge del 27 dicembre 2006 numero 296;\*\*](#)
- [\*\*Legge del 27 dicembre 2002 numero 289;\*\*](#)
- [\*\*Nota numero 4088 del 2 ottobre 2002;\*\*](#)
- [\*\*Decreto Ministeriale 24 luglio 1998 numero 331;\*\*](#)
- [\*\*Legge del 27 dicembre 1997 numero 449;\*\*](#)
- [\*\*Legge del 5 febbraio 1992 numero 104;\*\*](#)
- [\*\*Circolare Ministeriale del 3 settembre 1985 numero 250;\*\*](#)
- [\*\*Legge del 4 agosto 1977 numero 517;\*\*](#)
- [\*\*Decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1975 numero 970.\*\*](#)

Fonte: <http://www.superabile.it>